



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente della II Commissione Consiliare Permanente

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale Attività Legislativa

e p. c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge ad iniziativa del consigliere Luca Cascone “Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea” Reg. Gen. n. 312

La IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 7 marzo 2024, ha esaminato il provvedimento in oggetto ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole al testo, così come emendato, che si allega per la sua approvazione dall'Assemblea regionale.

La IV Commissione Consiliare Permanente ha designato il sottoscritto a relazionare in Aula ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Regolamento Interno C.R.

Ing. Luca CASCONI

Visto:

Il Dirigente Settore Commissioni

Dr. Alfredo Aurilio



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE

CAPO I - Finalità

Art. 1- Finalità

CAPO II - Definizioni

Art. 2 - Classificazione degli autoservizi di trasporti pubblici non di linea

Art. 3 - Servizio di taxi

Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarozzetta, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale

Art. 5 - Servizio di noleggio di autobus con conducente

TITOLO II RIPARTO DELLE FUNZIONI

CAPO I - Funzioni

Art. 6 - Funzioni della Regione

Art. 7 - Funzioni delle Amministrazioni Provinciali o Città Metropolitana

Art. 8 - Funzioni dei Comuni

TITOLO III BACINO DI TRAFFICO COMPENSORIALE DI PORTI E AEROPORTI

CAPO I – Bacino campano dei trasporti pubblici non di linea

Art. 9 - Servizi di collegamento con le stazioni, aeroporti e porti

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – Servizi non di linea

Art. 10 - Figure giuridiche

Art. 11 - Sostituzione alla guida per l'esercizio del servizio di taxi e turnazioni integrative

Art. 12 - Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali

Art. 13 - Trasporto categorie particolari



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

CAPO II - Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto non di linea

Art. 14 - Registro regionale

Art. 15 - Contenuti del Registro regionale delle imprese di autoservizi di trasporto pubblico non di linea

CAPO III – Commissione regionale e ruolo dei conducenti

Art. 16 - Commissione di esame

Art. 17 - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

Art. 18 - Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

Art. 19 - Revisione del ruolo

CAPO IV - Sanzioni

Art. 20 - Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi

Art. 21 - Altre sanzioni amministrative

TITOLO V

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO
MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

CAPO I – Attività di noleggio

Art. 22 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente

Art. 23 - Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente

Art. 24 - Divieto attività di noleggio di autobus con conducente acquistati con sovvenzioni pubbliche

Art. 25 - Disposizioni concernenti i conducenti

Art. 26 - Separazione del ramo di azienda

Art. 27 - Cronotachigrafo

Art. 28 - Contabilità separata

CAPO II - Sanzioni

Art. 29 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 30 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione

Art. 31 - Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero

Art. 32 - Servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente in Stati non appartenenti all'Unione europea

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Art. 33 – Disposizioni di attuazione

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Clausola di invarianza finanziaria



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

Art. 36 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Finalità

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina:

a) in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), il settore dei trasporti pubblici non di linea in Campania, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema;

b) nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*), il servizio di noleggio di autobus con conducente al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

CAPO II

Definizioni

Art. 2

Classificazione degli autoservizi di trasporti pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarozzetta, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale;
- c) servizio di noleggio di autobus con conducente;



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

d) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c) e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*).

Art. 3 **Servizio di taxi**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico, ai terminali, nelle aree individuate ed attrezzate di concerto con i Comuni e le società concessionarie delle gestioni di dette aree.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale, individuata, attraverso l'istituto della concertazione tra gli enti interessati e i soggetti rappresentativi del settore, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere anche altre forme di servizi integrativi, tra cui il taxi ad uso collettivo.
4. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
5. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

Art. 4 **Servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzeria, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, se trattasi di natanti. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.
3. La rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto ma ben delimitato ed in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo giuridico o presso un'autorimessa autorizzata con posto assegnato. Sede operativa e rimessa possono essere identificate nello stesso luogo purché sia ben delimitato.
4. Le caratteristiche del servizio di noleggio, le modalità di prenotazione, nonché l'inizio e la fine di un servizio, la tenuta del foglio di servizio, sono regolati dalle leggi n. 21 del 1992 e n.12 del 2019, e dalle relative normative attuative.



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

5. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

Art. 5

Servizio di noleggio di autobus con conducente

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

TITOLO II

RIPARTO DELLE FUNZIONI

CAPO I – Funzioni

Art. 6

Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, ha il compito di:
 - a) definire le linee di indirizzo per l'istituzione dei bacini territoriali di cui all'articolo 9;
 - b) istituire il registro regionale delle imprese che forniscono i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 14 della presente legge;
 - c) costituire la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o notanti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 16 della presente legge, nonché emanare le Linee guide per disciplinare le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della medesima Commissione;
 - d) istituire il registro regionale delle imprese esercenti le attività di trasporto di persone mediante



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 23 della presente legge e provvedere a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese esercenti l'attività.

Art. 7

Funzioni delle Città Metropolitana e delle Province

1. La Città Metropolitana di Napoli e le Province promuovono la delimitazione ed individuazione del sistema di collegamento con le stazioni, i porti e gli aeroporti, all'interno di un territorio provinciale rilevante, sentite le associazioni di categoria e le sigle sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 8

Funzioni dei Comuni

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2002, n.3 (*Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania*) i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. I Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;

2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;

3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;

4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;

5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;

6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;

7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;

8) presenza di servizi sociosanitari;

9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

4. Ai Comuni spetta inoltre:

- a) il rilascio delle licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, previste dall'articolo 3 del Decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- b) la redazione di una relazione tecnica da inviare alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, in uno con il parere, non vincolante, dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) relativa all'apertura di nuovi bandi per ampliamento del numero delle autorizzazioni di noleggio con conducenti e/o licenze taxi relativamente ai veicoli M1D di cui alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e natanti;
- c) la vigilanza sulla regolarità di esercizio ed applicazioni delle sanzioni previste dai regolamenti comunali;
- d) il controllo annuale dei requisiti per il servizio taxi e revisione del relativo tassametro.

5. Presso i Comuni sono costituite commissioni consultive sulle problematiche inerenti all'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea ed all'applicazione dei regolamenti, nell'ambito delle quali è assicurata la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni di utenti. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

TITOLO III BACINO DI TRAFFICO COMPENSORIALE DI PORTI E AEROPORTI

CAPO I – Bacino campano dei trasporti pubblici non di linea

Art. 9

Servizi di collegamento con le stazioni, aeroporti e porti

- 1. Le stazioni, i porti e gli aeroporti operanti in Campania, aperti al traffico civile, possono costituire bacino di traffico compensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC).
- 2. La Città metropolitana di Napoli e le Province, tenendo conto delle esigenze di trasporto, anche legati ai flussi turistici, della popolazione, delle caratteristiche geografiche e demografiche del territorio, nonché delle necessità di mobilità delle comunità locali, consultate le associazioni di categoria e le sigle sindacali maggiormente rappresentative e gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti, promuovono intese con i comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea. Tali intese possono essere promosse anche su richieste dei comuni interessati.
- 3. Tali intese stabiliscono, tra l'altro:
 - a) le condizioni per l'esercizio di taxi e di NCC;



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l'uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;

c) le tariffe integrate del servizio di taxi;

d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti all'esercizio dei servizi nell'ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.

4. Nel caso di bacini interprovinciali, le modalità di individuazione e gestione del bacino di traffico sono regolate dall'Amministrazione Provinciale che coinvolge il maggior numero di Comuni interessati.

5. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree destinate agli autoservizi pubblici non di linea e possono stabilire, in cambio dei servizi offerti, un canone di utilizzo per le aree di sosta, gli stalli, gli uffici e le rimesse da parte degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, previo accordo o d'intesa con gli enti locali interessati.

6. I taxi e le autovetture di noleggio con conducente che operano all'interno del bacino di traffico, possono essere resi riconoscibili tramite un'apposita targhetta identificativa.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI – NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

Capo I
Servizi non di linea

Art. 10
Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nella sezione speciale del registro delle imprese;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso salvo diversi accordi tra le parti.

3. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

Art. 11

Sostituzione alla guida per l'esercizio del servizio di taxi e turnazioni integrative

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 21 del 1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

5. Per il servizio taxi la sostituzione alla guida deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato la licenza contestualmente all'inizio della sostituzione stessa o in via preventiva. La comunicazione ha validità immediata ma deve essere perfezionata con la produzione della documentazione nelle 24 ore successive onde ottenere l'autorizzazione definitiva.

6. Ai titolari di licenza taxi è sempre consentito di avvalersi di sostituti alla guida in turnazioni orarie integrative, nei casi e secondo le modalità ed i requisiti previsti dai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'art. 10 della legge n. 21 del 1992.

Art. 12

Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea. A tal fine, le aziende aggiudicatrici dei servizi di trasporto



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

pubblico locale di linea possono stipulare apposite convenzioni con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente, nonché con le loro forme associative, in cui sono definite le aree di intervento, la programmazione degli orari e degli itinerari, la gestione integrata delle prenotazioni e dei pagamenti, nonché la cooperazione nell'ambito della comunicazione e della promozione del servizio integrato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono delineare in modo chiaro e dettagliato le modalità di coordinamento e collaborazione tra le diverse tipologie di servizio al fine di garantire un'offerta di trasporto pubblico integrata, efficiente e accessibile per gli utenti.

Art. 13

Trasporto categorie particolari

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili, su domanda non occasionale, ma regolata da accordi e/o convenzioni, e con mezzi propri abilitati.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.

3. I soggetti giuridici che esercitano attività alberghiera e/o extra alberghiera, al fine di poter offrire trasporto di cortesia ai propri clienti, hanno l'obbligo di immatricolare l'auto in conto proprio, intestata alla società o al soggetto giuridico responsabile dell'erogazione dei servizi di ospitalità. Per tale uso dell'auto va utilizzato personale, regolarmente assunto con qualifica di autista, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme sui trasporti di persone. La prestazione non prevede corrispettivo ed è limitata ad accompagnare o a prelevare esclusivamente gli utenti presso gli scali portuali, aeroportuali e ferroviari del Comune in cui ricade la sede dell'attività.

CAPO II

Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto non di linea

Art. 14

Registro regionale

1. La Giunta regionale, entro 120 dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la struttura amministrativa competente in materia di Trasporti, il Registro regionale delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

Art. 15

Contenuti del Registro regionale



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

1. Il Registro regionale, anche telematico, delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea, è diviso in distinte sezioni relativamente a:
 - a) imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
 - b) imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
 - c) imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del medesimo Registro.

CAPO III

Commissione regionale e ruolo dei conducenti

Art. 16

Commissione d'esame

1. La Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinate con delibera di Giunta regionale.
2. La Commissione di esame è nominata con provvedimento della struttura amministrativa competente in materia.
3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 17

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo,
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla commissione regionale di cui all'articolo 16, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
3. È tenuto all'iscrizione al ruolo chi intende esercitare la professione in forma di impresa individuale di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea.
4. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio:
 - a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
 - b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
5. I soggetti titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992, i relativi sostituti, nonché i dipendenti adibiti alla guida delle autovetture dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, sono iscritti di diritto



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

nel ruolo di cui al comma 1.

6. L'iscrizione nel ruolo, è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:

a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;

b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovettura e motocarrozzeria;

b) conducenti di natanti;

c) conducenti di veicoli a trazione animale;

8. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

9. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.

Art. 18

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo di conducenti dei veicoli o natanti di cui all'articolo 17 della presente legge sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;

b) aver compiuto l'età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

c) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza scuola media;

d) non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

e) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;

e) superamento dell'esame regionale;

f) aver conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzeria, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall'articolo 116, comma 8 e 11 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) aver conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (*Approvazione del regolamento per la navigazione interna*) e dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1971 (*Istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna*).

2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica e morale è stabilito ed accertato dai Comuni in sede di rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 21 del 1992.



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

3. Al momento dell'istituzione del ruolo, i soggetti che risultano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 21 del 1992.

Art. 19 **Revisione del ruolo**

1. Il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. L'iscrizione a ruolo non ha limiti territoriali.
4. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO IV **Sanzioni**

Art. 20 **Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi**

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuta la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare l'illecito è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
4. Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'erogazione delle sanzioni amministrative stabilite, e introita i relativi proventi.



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

Art. 21

Altre sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 15 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuato dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione civile provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
4. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
5. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).
6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992 l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 11 della legge n. 21/1992, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, è punita:
 - a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro alla prima inosservanza;
 - b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
 - c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
 - d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
 - e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quinta inosservanza.

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

CAPO I

Attività di noleggio



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

Art. 22

Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio autobus con conducente

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell'autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all'articolo 24 della presente legge.
2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve:
 - a) essere in possesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009, dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada;
 - b) essere iscritta al REN di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - c) avere la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;
 - d) disporre di aree destinate al rimessaggio degli autobus aventi dimensioni adeguate rispetto alla disponibilità di cui alla lettera c) ed essere in grado di assicurare la corretta manutenzione in conformità alla normativa vigente;
 - e) disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
5. Il Comune provvede all'accertamento periodico della permanenza dei requisiti.
6. L'impresa in possesso dell'autorizzazione comunica al Comune competente ogni eventuale variazione o integrazione, anche ai fini dell'aggiornamento del Registro regionale di cui all'articolo 23 della presente legge.
7. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Art. 23

Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 218 del 2003, è istituito presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di trasporti il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.
2. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di trasporti invia



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

3. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Comune comunica alla struttura amministrativa regionale competente in materia di trasporti i dati relativi alle imprese in possesso del titolo abilitativo nonché le eventuali variazioni o integrazioni.

Art. 24

Divieto attività di noleggio di autobus con conducente acquistati con sovvenzioni pubbliche

1. A norma dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 218 del 2003 è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.

Art. 25

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. La mera dimenticanza della documentazione di cui al comma 2 è assimilata alla disciplina del comma 7 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 218 del 2003, l'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

Art. 26

Separazione del ramo di azienda



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

1. È vietata l'utilizzazione di lavoratori dipendenti, assunti per l'esercizio del trasporto pubblico locale, come conducenti di autobus adibito a servizio di noleggio se appartenenti alla medesima impresa che non abbia adottato un regime di contabilità separata tra le diverse attività.
2. Per ogni violazione di cui al comma 1, accertata a seguito di contraddittorio, all'impresa si applica la sanzione pari a euro duemila. A seguito di tre violazioni accertate nell'arco di dodici mesi il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale si intende revocato di diritto, con conseguente obbligo in capo alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di procedere all'affidamento del contratto ad altra società.

Art. 27

Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche.

Art. 28

Contabilità separata

1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio con conducente sono tenute ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada, ad adottare un regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale, al fine di consentire che i sussidi ricevuti per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.
2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma precedente è revocata l'autorizzazione.

CAPO II

Sanzioni

Art. 29

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della [legge n. 218 del 2003](#), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:
 - a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio e/o non revisionati o con revisione scaduta e/o non muniti di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti di estintore omologato, nonché nell'accertata violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 285 del



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

1992 che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione e dunque non presenti nel registro regionale di cui all'articolo 24 della presente legge;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione consiste nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo e l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge n. 218 del 2003.

2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 3.000,00.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000, 00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 2.000, 00.

4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 1.500, 00.

5. Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

Art. 30

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune competente dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività e il divieto di prosecuzione dell'attività quando un'impresa commette infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004.

2. Il Comune competente procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni in provvedimenti di



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

3. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

4. L'azienda sanzionata in una qualsiasi Regione con la revoca dell'autorizzazione non può richiedere una nuova autorizzazione in altra Regione per la durata della revoca subita.

5. Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma precedente la Regione Campania si impegna a comunicare alle altre Regioni i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione entro 15 giorni dalla adozione.

Art. 31

Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500, 00 euro a 6.000, 00 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

Art. 32

Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9 della legge n. 218 del 2003.

TITOLO VI DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Art. 33

Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propri provvedimenti, definisce:



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

- a) le linee di indirizzo per la definizione dei bacini territoriali di cui all'articolo 9;
- b) la modalità di iscrizione, di gestione, aggiornamento e tenuta, nonché le modalità di accesso al Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 14 della presente legge;
- c) la gestione, implementazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché la modalità di invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente titolari delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 34

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge.
- 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
Luca Cascone



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta legge stabilisce norme e disposizioni riguardanti il trasporto pubblico non di linea in Campania, con particolare attenzione ai servizi di taxi, noleggio con conducente e noleggio di autobus.

Si mira a sviluppare un sistema integrato di trasporto rispondente alle esigenze di mobilità e sostenibilità ambientale, promuovendo la qualità dei servizi e la sostenibilità economica.

Viene definito il concetto di trasporto pubblico non di linea, che include servizi come taxi, noleggio con conducente e noleggio di autobus, fornendo linee guida per la gestione e regolamentazione di tali servizi.

Si istituiscono registri regionali per monitorare e regolare le imprese che offrono questi servizi e si stabiliscono requisiti e procedure per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.

La legge prevede inoltre l'istituzione di bacini territoriali per l'organizzazione e coordinamento dei servizi di trasporto non di linea, in particolare per il collegamento con stazioni, porti e aeroporti. Si incoraggia l'integrazione tra diversi tipi di trasporto pubblico al fine di migliorare l'efficienza e l'accessibilità per gli utenti.

Infine, vengono definite sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge al fine di garantire il rispetto delle norme e la corretta erogazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente